

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1134

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato **ERRIGO**

Modifica dell'articolo 20 della Costituzione

Presentata il 22 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'implementazione dell'articolo 20 della Costituzione si rende necessaria a seguito della modifica dell'articolo 19 della Costituzione da me proposta in un altro progetto di legge (A.C. n.1135).

Il concetto di « religione » viene sostituito da quello di « senso religioso » e quindi viene estesa l'applicabilità dell'articolo 20 a tutte le espressioni o pratiche che legano la persona alla trascendenza.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. L'articolo 20 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 20. — Il carattere ecclesiastico, ecumenico, di culto o di ritualità in genere di una associazione od istituzione non può essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività ».

